



COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 05/01/2022

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL PEG

L'anno **2022** il giorno **5** del mese di **Gennaio** alle ore 18.00 nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
Bruni Pierluigi	Sindaco	SI
Gramegna Maurizio	Vice Sindaco	SI
Magnani Gianpiero	Assessore/Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Comunale, Elisabetta D'Arpa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Brunu Pierluigi.

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL PEG

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: *“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e **deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre**, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno D.M. 24/12/2021 recante ad oggetto: *“Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”*, (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022 ed ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 31.03.2022;

RICHIAMATO pertanto l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato *“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”*;

RICORDATO CHE

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 30.12.2020, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L., di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il bilancio approvato dal Consiglio Comunale nella struttura di cui all'art. 165 dell'ordinamento contabile rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi pluriennali da realizzare nel triennio 2021/2023;
- con il bilancio di previsione approvato dal Consiglio a ciascun servizio è stato affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio (art. 165, comma 9, D. Lgs. 267/00);
- con deliberazione C.C. n. 15 del 30.07.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 4.1.8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - concernente *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati:

- *della programmazione (allegato n. 4/1)*;

- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

EVIDENZIATO che si applicano in caso di esercizio provvisorio i medesimi principi relativi agli impegni di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, fissati dal predetto **Allegato n. 4/1, punto 5;**

CONSTATATO che con riferimento al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al predetto **Allegato n. 4/2.8:**

- nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.
- che per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, **l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto del Ministero dell'interno** che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:
 - a) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio;
 - a) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente;
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore;
- nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- *la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato;*
- *gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione;*

CONSTATATO pertanto, che nel corso dell'esercizio provvisorio:

- *sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;*
- *sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*
- *nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;*

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

CONSIDERATA la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;

ATTESO che nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;

CONSTATATO che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- a) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con

delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo;

RITENUTO che i responsabili dei servizi debbano provvedere all'adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell'Ente;

RILEVATA l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopracitati responsabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento comunale dei controlli interni;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile della Struttura n. 1;

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche successivamente, in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs 267/2000,

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato per costituirne parte integrante e sostanziale,

1. **Di prendere atto** che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario è consentito, fino al 31.03.2022, esclusivamente un esercizio provvisorio **nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria ovvero per l'anno 2021** e che si effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 2021 e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
1. Di fissare le seguenti direttive ed impartire le seguenti indicazioni che *i funzionari responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile rigorosa rivisitazione della spesa* secondo l'orientamento della Corte dei Conti (Delibera n. 8 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014):

- a) *possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*
 - a) *possono essere disposti pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*
 - b) *non è consentito il ricorso all'indebitamento e possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;*
 - c) *è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
 - d) *possono essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 2021, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - i. *tassativamente regolate dalla legge;*
 - i. *non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - ii. *a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;*
 - e) *i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui alla precedente lettera e) sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis) del TUEL;*
 - f) *sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del TUEL, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;*
2. **Di riassegnare ai funzionari responsabili, limitatamente per le operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente**, le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma, riferite all'esercizio 2022, come approvate dal bilancio di previsione 2021-2023;
3. **Di riservarsi** l'adozione della variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, al fine di disporre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
4. **Di rimandare** a successivo atto l'approvazione del **Piano delle performance per il triennio 2022-2024**, al fine di tradurre in obiettivi strategici ed operativi le linee di indirizzo definite dal Documento unico di programmazione ed assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance;

La Giunta, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell'urgenza, sulla base di apposita successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, T.U. 18.8.2000 n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **ESERCIZIO PROVVISORIO 2022 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL PEG**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/01/2022

Il Responsabile di Settore

Dott. Pasquale Romanazzi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/01/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Pasquale Romanazzi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
BRUNI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELISABETTA D'ARPA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ELISABETTA D'ARPA in data 12/01/2022
Pierluigi Bruni in data 25/01/2022